

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-492

Legge 241/90, articolo 2. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente.

A relazione degli Assessori Maccanti, Quaglia, Ravello:

La legge 18 giugno 2009, n. 69 è intervenuta ad apportare alcune importanti novità in tema di durata dei procedimenti amministrativi, in particolare novellando la disposizione di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nell'ambito di tale articolo viene previsto ora il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

E' data infatti facoltà alle Amministrazioni predette di individuare termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti mediante i provvedimenti previsti al comma 3 dell'articolo 2.

La possibilità di prevedere termini superiori a novanta giorni, ma comunque entro i centottanta, è necessariamente legata ad un giudizio sulla indispensabilità di tale previsione, in relazione ad esigenze legate all'organizzazione amministrativa, alla natura e alla particolare complessità degli interessi pubblici tutelati.

In merito a tale possibilità di estensione dei termini procedurali da novanta a non oltre centottanta giorni, le linee di indirizzo emanate con d.m. 12 gennaio 2010, rivolte alle Amministrazioni statali e agli Enti pubblici nazionali, ma di sicuro ausilio nell'interpretazione e applicazione della disposizione anche a livello regionale, richiamano ad una motivazione puntuale con riferimento a ciascuno dei singoli procedimenti per i quali si ritenga di dover stabilire questo diverso e maggiore termine.

Per le Regioni e gli Enti locali è prevista l'obbligatorietà dell'adeguamento alle disposizioni previste ai novellati commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 241/1990 (previsione del termine fino a novanta giorni e analitica motivazione per i centottanta) nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 7, comma 3 della l. 69/2009).

Continueranno ad applicarsi, secondo la previsione di cui all'articolo 7 comma 3 della l. 69/2009, le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, che prevedano termini non superiori a novanta giorni per la conclusione del procedimento, mentre cesseranno di avere effetto quelle che prevedano termini superiori ai novanta.

A rimarcare ulteriormente l'eccezionale importanza che il legislatore intende conferire all'argomento dei termini di conclusione del procedimento, l'articolo 29 della legge 241/1990 novellata, include fra i livelli essenziali delle prestazioni, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni concernenti gli obblighi per la Pubblica Amministrazione di concludere i procedimenti entro il termine prefissato, nonché le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti.

Le Regioni inoltre, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 *quater* della legge 241/1990, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non potranno stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma potranno prevedere livelli ulteriori di tutela.

Per quanto riguarda il relativo computo, la disposizione in esame stabilisce che i termini decorrano, secondo la tipologia del procedimento, dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, nel caso di procedimenti a istanza di parte.

Viene contemplata inoltre la possibilità di sospensione del procedimento, per una sola volta e per periodi non superiori a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Dalla mancata osservanza dei termini di conclusione dei procedimenti vengono fatte discendere importanti conseguenze, quali il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine e l'equiparazione del rispetto dei termini ad elemento di valutazione dei dirigenti, anche ai fini della retribuzione di risultato.

Emerge dunque come impellente la necessità di prevedere termini di conclusione dei procedimenti in conformità a quanto previsto all'articolo 2, commi 3 e 4 della l. 241/1990.

Con nota del 24 febbraio 2010 (prot. 3503/DB0502), è stato richiesto alle Direzioni di effettuare una ricognizione generale dei procedimenti amministrativi, allo scopo di valutare l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari ad ottemperare alle novità introdotte dai disposti dell'articolo 7 della l. 69/2009.

La ricognizione è stata condotta attraverso la predisposizione di schede riepilogative dei procedimenti amministrativi contenenti l'indicazione dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, finalizzata allo studio delle caratteristiche proprie di ciascuno e all'eventuale rideterminazione dei predetti termini in ossequio ai nuovi disposti normativi.

Il lavoro prodotto è stato concordato con il Nucleo di semplificazione regionale nella seduta del 16 giugno u.s.

Occorre dunque provvedere ora, sulla base dei risultati della ricognizione effettuata, a stabilire termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi non prefissati.

Per quanto di competenza della Direzione Ambiente, si specifica che la stessa legge 69/2009, all'articolo 7, comma 4, stabilisce la salvezza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedano termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2 bis della l. 241/1990: conformemente a tale disposto, i procedimenti "ambientali" rientranti in tale fattispecie non verranno considerati nel presente provvedimento.

Per i procedimenti amministrativi di carattere non strettamente ambientale con termini fissati ad opera di regolamento, ricadenti nella previsione di cui all'articolo 7 comma 3 della l. 69/2009, si provvederà con apposito atto regolamentare ad adeguare i termini procedurali in ossequio ai nuovi disposti normativi.

Ai fini del presente atto si è proceduto a distinguere i procedimenti in relazione ai quali è necessario procedere alla determinazione dei termini in due Allegati: l'Allegato A contenente i procedimenti per i quali si prevedono termini fino a novanta giorni e l'Allegato B contenente i procedimenti per i quali è indispensabile prevedere termini superiori, in relazione ad esigenze legate all'organizzazione amministrativa, alla natura e alla particolare complessità degli interessi pubblici tutelati.

Nell'ambito dell'Allegato A alla presente deliberazione, in considerazione della *ratio* sottesa al comma 4 dell'art. 7 della l. 69/2009 e del *favor* riservato alle disposizioni che disciplinano la materia ambientale, i procedimenti sono stati differenziati in ambientali e non ambientali.

Per converso nell'Allegato B è stato inserito l'unico procedimento, di carattere non strettamente ambientale, con tempi di conclusione superiori ai novanta giorni e precisamente quello inerente l'individuazione dei beneficiari degli incentivi per interventi in materia energetico-ambientale attraverso prestiti agevolati e/o contributi in conto capitale a valere sull'Asse II "Sostenibilità ed efficienza energetica" del Programma Operativo della regione Piemonte, POR - FESR 2007/2013.

La motivazione di tale termine è da rinvenirsi nella complessità dell'istruttoria che richiede l'esame e la valutazione tecnica specialistica di progetti spesso complessi e nella necessità di attendere gli esiti della verifica compiuta dall'Istituto Bancario Convenzionato in merito dell'affidabilità del beneficiario sotto il profilo finanziario (c.d. "valutazione del merito del credito").

Tutto ciò premesso;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la d.g.r. n. 2-9520 del 2 settembre 2008;
vista la legge 18 giugno 2009, n. 69;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni dei relatori, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare le schede di cui agli Allegati A e B, costituenti parte integrante della presente deliberazione, contenenti la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 69/2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato